

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI Presidente

Massimo PERIN Presidente aggiunto

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio n. **46455** del registro di segreteria, iscritto sul **conto giudiziale n.**

**107658** dei titoli azionari del Comune di Modena nei confronti della dottoressa

**Storti Stefania**, c.f. STRSFN67R44F257C, assistita dall'avvocato Roberto

Manservisi;

visti il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

vista la relazione del 21 novembre 2024 del Magistrato relatore;

visto il decreto del 14 febbraio 2025, con il quale il Presidente di questa

Sezione, a seguito della richiesta di iscrizione a ruolo da parte del Magistrato

relatore, ha fissato l'udienza per la discussione;

uditi, nella pubblica udienza del 25 giugno 2025 tenuta con l'assistenza del

segretario dott. Salvatore Castelli, il relatore Riccardo Patumi, il Pubblico

Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Salvatore Antonio

Sardella e l'avv. Manservisi Roberto per la dottoressa Stefania Storti.

Nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. In data 21 luglio 2020, la dottoressa Stefania Storti, del Comune di Modena, qualificatasi agente contabile, ha depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il **conto giudiziale n. 107658** relativo alla gestione dei titoli azionari del Comune di Modena per l'esercizio 2019.

2. Con relazione del 21 novembre 2024, **il Magistrato relatore**, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza.

Il Magistrato relatore, dopo aver premesso che dalla documentazione esaminata non sembra evincersi che ci sia stata una concreta gestione dei titoli da parte dell'agente consegnatario, ne ha evidenziato l'irregolarità sotto due aspetti:

- l'esposizione del valore delle partecipazioni societarie sulla base del criterio del valore nominale e non del patrimonio netto, che preclude la rappresentazione della reale situazione dei titoli costituita dalla consistenza iscritta nel conto del patrimonio;

- la mancata corrispondenza tra l'elenco delle partecipazioni ivi indicate e l'elenco completo delle partecipazioni riportate nello stato patrimoniale del rendiconto.

3. In data 23 maggio 2025 la **Procura regionale** ha presentato le proprie conclusioni.

Innanzitutto, afferma di condividere le valutazioni esposte dal Magistrato istruttore nella relazione di irregolarità, delle quali riporta i contenuti.

Quindi, richiama la giurisprudenza di questa Corte in forza della quale i conti delle partecipazioni azionarie dovrebbero documentare non tanto il maneggio fisico delle azioni, quanto le modalità di esercizio della gestione e l'effettiva

**SENT. N. 81/2025/GC**

applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche, considerando non il soggetto che ha la materiale disponibilità dei titoli, bensì chi esercita le funzioni concernenti i diritti di azionista, così vantando, rispetto agli strumenti partecipativi, la disponibilità giuridica.

In particolare, afferma che nel caso *sub iudice* non vi sarebbero evidenze documentali circa lo svolgimento, da parte della dottoressa Stefania Storti, di attività di gestione delle partecipazioni societarie tramite l'esercizio dei diritti di socio per conto dell'ente titolare della partecipazione. Ne deduce che sarebbe carente la legittimazione passiva, quanto all'individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto.

Per quanto sopra esposto, la Procura regionale chiede che sia dichiarato improcedibile il giudizio sul conto all'esame di questo Collegio.

**4.** La dottoressa Stefania Storti tramite il patrocinio di un avvocato ha depositato una **memoria difensiva** in data 4 giugno 2025.

Dopo avere minuziosamente ricostruito i fatti, in diritto ha svolto alcune difese, preliminarmente affermando che nella situazione all'odierno esame di questo Collegio non si ravviserebbero ammanchi e conseguenti profili di responsabilità.

Nel merito, sostiene che l'indicazione del valore delle partecipazioni societarie sulla base del criterio del valore nominale sarebbe avvenuta nel rispetto dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario di questa Corte all'epoca dei fatti. Pertanto, afferma che un'applicazione retroattiva del principio del patrimonio netto costituirebbe un *overruling* in violazione della giurisprudenza della CGUE; a supporto di tale argomentazione richiama copiosa giurisprudenza. Da quanto sopra, la dottoressa Stefania Storti,

dovrebbe conseguire in ogni caso l'esclusione della sua responsabilità.

Circa, invece, il rilievo per il quale il conto giudiziale non ricomprende tutte le partecipazioni di cui allo stato patrimoniale, eccetisce che sarebbe stata seguita la prassi dell'epoca della presentazione e che, in ogni caso, sarebbe rimesso all'autonomia dell'ente decidere se presentare un solo conto per tutte le partecipazioni azionarie, o meno.

Nel rassegnare le conclusioni, ha chiesto il discarico della dottoressa Stefania Storti senza addebiti di responsabilità anche nel caso di dichiarazione di irregolarità del conto. Con vittoria di spese processuali o, in subordine, la compensazione delle stesse.

**5. L'Amministrazione interessata** non ha presentato memorie.

**6.** Nel corso dell'**udienza del 25 giugno 2025** la Procura regionale ha confermato le conclusioni in atti, l'avv. Manservisi Roberto ha confermato quanto sostenuto nella memoria difensiva, mentre nessuno è comparso per l'Amministrazione.

## **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha ad oggetto il **conto giudiziale n. 107658** reso dalla dottoressa Stefania Storti, concernente le partecipazioni societarie del Comune di Modena.

**2.** In via preliminare è necessario verificare l'**ammissibilità della memoria difensiva** depositata dall'avvocato difensore della dottoressa Stefania Storti.

Tale memoria dev'essere considerata ammissibile sulla base di un approccio sostanziale, in forza di quanto previsto dall'art. 148 comma 2, del codice della giustizia contabile per il quale l'agente contabile può svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale; ciò al di là della circostanza che

sia stata erroneamente qualificata dalla difesa della menzionata funzionaria come “costituzione in giudizio”.

**3.** Ancora in via preliminare è necessario esaminare l'**eccezione di improcedibilità** formulata dalla Procura contabile regionale.

L'eccezione è fondata.

Come evidenziato sia dal Magistrato relatore, che dalla Procura regionale, infatti, non risulta che la dottoressa Stefania Storti, consegnataria delle azioni, abbia concretamente gestito le partecipazioni societarie tramite l'esercizio dei diritti dei soci che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, per gli enti locali è intestato al Sindaco o al Presidente della Provincia, oppure a un soggetto eventualmente da loro delegato.

La giurisprudenza di questa Corte consolidatasi negli ultimi anni afferma, infatti, che *“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società ...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale”* (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 100/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

Da quanto risulta in atti, la dottoressa Stefania Storti non può essere considerata consegnataria delle partecipazioni dell'ente e, in quanto tale, tenuta alla resa del conto, in quanto non ha svolto attività di gestione dei diritti di socio connessi alla proprietà dei titoli, essendosi limitata a detenerli quale mera depositaria, senza che le fosse stato intestato alcun potere dispositivo.

**SENT. N. 81/2025/GC**

Pertanto, era gravata solo da “debito di vigilanza” e non anche da “debito di custodia”, sicché non era il soggetto tenuto a rendere il conto giudiziale e vi è carenza di legittimazione passiva.

Per quanto sopra, il giudizio sul conto in analisi dev'essere dichiarato **improcedibile**.

**4.** Non è possibile riconoscere il rimborso delle **spese legali** sostenute dalla dottoressa Stefania Storti in quanto l'agente contabile (o, in questo caso, il presunto tale) non è convenuto in giudizio, ma solo facoltizzato a comparire dall'art. 148, comma 1 del codice della giustizia contabile; inoltre, pur comparendo, potrebbe comunque non avvalersi del patrocinio di un legale, come evidenziato dal secondo comma del menzionato art. 148.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'**improcedibilità** del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di competenza.

Così deciso in Bologna, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Vittorio RAELI

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 18 luglio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dr. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)